



Tribunale di Pesaro



ORDINE  
DEGLI AVVOCATI  
DI PESARO

Camera  
Civile di Pesaro  
aderente all'Unione Nazionale Camere Civili

*PROTOCOLLO PER lo svolgimento delle udienze relative ai procedimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie, pendenti sui ruoli dei dott. Maria Rosaria Pietropaolo, Maurizio Paganelli e Gianfranco Tamburini.*

Visto il D.L. n. 11 dell'8.3.2020 recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

Visto il D.P.C.M. del 9.3.2020;

Visto il D.L. n.18 del 17 marzo 2020;

Visto il D.L. n. 21 dell' 8 aprile 2020;

Viste le Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19 adottate dal CSM con *Delibera Plenaria del 26 marzo 2020*

Visto lo schema di protocollo relativo alle udienze civili da remoto (art. 83 comma 7 lett.f) D.L. n. 18 del 2020) allegato alle suddette linee guida, redatto a seguito di interlocuzione con la DGSIA (Direzione Generale dei Servizi Informativi Automatizzati) ed il CNF (Consiglio Nazionale Forense);

Ritenuto che le indicazioni operative di cui all'anzidetto strumento possano essere condivise ai fini della organizzazione delle attività giurisdizionali durante la fase di emergenza;

Lette le previsioni dell'art. 83 D.L. 18/2020 in merito allo svolgimento dell'udienza tramite collegamenti da remoto, nonché i provvedimenti DGSIA del 10 e 20 marzo 2020 ed il vademecum DGSIA per l'accesso e l'uso della cd. stanza virtuale.

### SI CONVIENE QUANTO SEGUE

- 1) Le udienze che si sarebbero dovute tenere nel periodo "cuscinetto" (fino al 11.05.2020) sono state o saranno oggetto di differimento con provvedimenti ad hoc;
- 2) Le udienze già fissate nel periodo successivo e fino al 30 giugno 2020, si terranno con le seguenti modalità:

- CPA
- **DISCUSSIONI rito lavoro:** l'udienza si terrà il giorno fissato, senza alcun differimento, mediante lo scambio e il deposito telematico, almeno 5 gg. prima dell'udienza, di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni (art. 83, c. 7, lett. h), DL 18/2020). Qualora i procuratori abbiano già provveduto al deposito delle note concesse dal giudice ai sensi dell'art. 420 comma 6, potranno limitarsi al deposito di uno scritto che le richiami. Se anche una sola delle parti costituite non avrà provveduto a depositare le note scritte, il giudice avvierà l'udienza da remoto mediante "stanza virtuale". Il giudice, entro il giorno dell'udienza, depositerà la decisione;
  - **DISCUSSIONI rito Fornero:** l'udienza si terrà il giorno fissato, mediante lo scambio e il deposito telematico, almeno 10 gg. prima dell'udienza, di note scritte contenenti le istanze e conclusioni (art. 83, c. 7, lett. h, DL 18/2020) e successivo termine per repliche, da depositare entro 3 giorni prima dell'udienza. Il giudice adotterà il provvedimento fuori udienza.
  - **UDIENZE ISTRUTTORIE:** non si terranno all'udienza fissata ed entro tale data il giudice calendarizzerà una nuova udienza istruttoria, programmando se necessario anche il successivo corso del processo;
  - **CONFERIMENTI INCARICO AD AUSILIARI:** qualora non siano differite con provvedimento ad hoc comunicato alle parti con congruo anticipo, si terranno mediante collegamento da remoto alla "stanza virtuale", a norma dell'art. 83, c. 7, lett. f);
  - **PRIME UDIENZE:** qualora non siano differite con provvedimento ad hoc comunicato alle parti con congruo anticipo, si terranno mediante collegamento da remoto alla "stanza virtuale", a norma dell'art. 83, c. 7, lett. f);
  - **UDIENZE PER INCOMBENTI DIVERSI (309, cpc, esame documenti ecc.):** qualora non siano differite con provvedimento ad hoc comunicato alle parti con congruo anticipo, si terranno mediante collegamento da remoto alla "stanza virtuale" a norma dell'art. 83, c. 7, lett. f);
  - **UDIENZE PER CONFERIMENTO INCARICHI PER ATP (art. 445 bis c.p.c.):** qualora non siano differite con provvedimento ad hoc, comunicato alle parti con congruo anticipo, si terranno mediante collegamento da remoto alla "stanza virtuale", a norma dell'art. 83, c. 7, lett. f).

\*\*\*

**Indicazioni operative per lo svolgimento dell'udienza da remoto (art. 83, c. 7, lett. f), DL 18/2020).**

1. Con avviso da comunicare almeno 7 gg. prima dell'udienza, le parti sono informate del giorno, ora e modalità di collegamento tramite link all'"udienza virtuale";

4. I procuratori delle parti sono invitati a depositare nel fascicolo una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail attraverso i quali potranno essere contattati dal cancelliere in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato;

Il messaggio di invito a partecipare all'udienza è costituito dal *link* ipertestuale fornito a ciascun magistrato dalla DGSIA, attivando il quale verrà quindi chiesto di aprire il software *Teams* e, se questo non sia stato già installato, di avviare la sua installazione oppure di utilizzarlo nella versione web; qualora si opti per il collegamento via *browser*, il corretto funzionamento audio e video non è tecnicamente garantito se non utilizzando *Edge* oppure *Chrome*. L'utilizzo di altri browser potrebbe determinare l'impossibilità di collegamento.

Qualora nel software *Teams* non siano già memorizzati i dati identificativi del difensore e/o della parte, questi ultimi dovranno inserire (nel campo contrassegnato da "immetti il nome") il cognome e il nome, senza far uso di abbreviazioni o di pseudonimi. In caso di utilizzo della versione web, inserire nome e cognome per esteso.

Si raccomanda ai difensori ed alle parti di curare tempestivamente la predisposizione degli strumenti informatici (computer fisso o portatile o altra idonea periferica), muniti di adeguato collegamento con la rete Internet, tale da consentire la riproduzione di immagini e suoni provenienti dall'aula virtuale, nonché di videocamera e microfono idonei alla partecipazione all'udienza, che dovranno essere avviati tramite gli appositi pulsanti di *Teams* al momento del collegamento (di default potrebbero, all'accensione, risultare spenti).

**Indicazioni operative per lo svolgimento dell'udienza tramite trattazione scritta (art. 83 lett. h) D.L. 18/2020).**

- 1) Il giudice dispone che l'udienza venga svolta secondo le modalità previste dall'art. 83 lett. h del D.L. 18/2020 con provvedimento telematico, assegnando congruo termine, eventualmente differenziato per ciascuna parte, per il deposito telematico delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
- 2) la cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento di assegnazione dei termini per le note ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "trattazione scritta";
- 3) considerato che lo scambio di note scritte risulta prospettato dalla norma quale modalità alternativa di "svolgimento" delle udienze civili, si potrà: a) mantenere la data di udienza già fissata; b) stabilire una data di udienza anticipata o differita rispetto a quella originaria; c) fissare una data ex novo;
- 4) l'udienza comunque fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il

momento a partire dal quale dovrà essere adottato “fuori udienza” il provvedimento del giudice; se con detto provvedimento il giudizio non venisse definito, il giudice avrà cura di prendere i provvedimenti necessari all’ulteriore corso del giudizio, eventualmente fissando ulteriore udienza;

5) il giudice, alla data fissata, verifica la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento di cui al punto 1); da quella data decorrono i termini di legge per l’assunzione dei provvedimenti istruttori (che conterranno l’indicazione della data dell’udienza di prosecuzione), ovvero di quelli decisori;

6) I difensori depositeranno in via telematica nel termine assegnato ai sensi del punto n.1) note scritte, da denominarsi “note di trattazione scritta” (*o dicitura similare*), contenenti istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell’oggetto e della tipologia delle istanze (ad es. inibitoria; istanza ex art. 348 bis, ecc.), se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;

7) ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico, il giudice potrà chiedere ai procuratori delle parti di depositare, ove nella loro disponibilità e in occasione del deposito della nota scritta di cui al punto 1), le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT;

8) per i magistrati onorari lo svolgimento dell’udienza con trattazione scritta andrà attestato dal Dirigente della cancelleria sulla base delle risultanze dei registri informatici (al fine della remunerazione).

Pesaro il 21 aprile 2020

Il Presidente del Tribunale

Dott. Giuseppe Luigi Pietro Fanuli

Il Presidente dell’Ordine degli  
Avvocati

Avv. Cinzia Fenici

Il Presidente della Camera Civile

Avv. Edoardo Mensitieri